

RIESAME LEGGE REGIONALE

" NORMATIVA QUADRO PER LA DETERMINAZIONE DELLA DEFINITIVA DESTINAZIONE ALLA REGIONE E AGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 122 DEL D.P.R. 616/77, DELLA LEGGE 21/10/78, N. 641, E DEL PERSONALE SOTTOPOSTO COMUNQUE AL RIORDINO PREVISTO DAL PREDETTO D.P.R. 616".

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

con la legge in epigrafe la Regione Puglia introduce normazione quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti Locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli artt. 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della Legge 641/78, nonché della Legge 833/78. La normativa è estesa al personale degli Enti Amministrativi dipendenti dalla Regione, eventualmente riorganizzati ai sensi del già citato D.P.R. 616.

In via preliminare la legge stabilisce che il personale di che trattasi venga ripartito riguardo alla definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti Locali.

E' previsto che detta ripartizione venga disposta con provvedimento amministrativo del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentite le Organizzazioni degli Enti Locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite e dal piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Ne consegue che parte del personale verrà definitivamente assegnato alla Regione, per la più propria utilizzazione presso i vari assessorati e le strutture regionali in generale; il restante contingente verrà ripartito tra gli Enti in base a deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli stessi enti e sentite le organizzazioni sindacali già richiamate.

./.

Con l'assegnazione definitiva del detto personale agli Enti locali la Regione assume impegno di assicurare agli Enti medesimi mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

La legge in riferimento rinvia a successivo atto di normazione regionale la determinazione delle modalità di inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli Enti Locali.

Resta sin da ora acquisito che detto inquadramento sarà effettuato esclusivamente in base alla qualifica posseduta dai singoli dipendenti, che si evinca da puntuali atti formali della pubblica amministrazione, facendo salve le posizioni economiche e giuridiche maturate nel ruolo di provenienza, nonché le condizioni di miglior favore legittimabili.

L'accennata legge di rinvio dovrà fissare, altresì la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale, sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli enti locali di destinazione.

## Art. 1

La presente legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché della legge 23 dicembre 78, n. 833.

## Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 viene con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti Locali.

La ripartizione é effettuata, sentite le organizzazioni degli Enti Locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art. 1 che sarà assegnato alla Regione comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari Assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatico di questi.

## Art. 3

La Giunta regionale, sulla base del riparto approntato dal Consiglio regionale, previa intesa con gli Enti Locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli Enti Locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli Enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

Art. 4

Con l'assegnazione definitiva del personale agli Enti Locali, la Regione assicura comunque agli Enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

Art. 5

Con apposita successiva l.r. saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli Enti Locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli Enti Locali.

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche e giuridiche maturate nel ruolo di provenienza nonché le condizioni di miglior favore.

Art. 6

La legge di cui all'art. 5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli Enti Locali di destinazione.

## Art. 7

La presente normativa sarà applicata al personale degli Enti Amministrativi dipendenti dalla Regione eventualmente riorganizzati ai sensi D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

## Art. 8

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dell'art. 4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli artt. 120, 121 e 128 del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78, assegnati alla Regione Puglia.

Gli oneri di cui al comma precedente valutati in lire 2.500.000.000= (lire duemiliardicinquecentomilioni), vanno imputati al Cap. 00302 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18 del 25/3. 1974 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18/7/1974 e successive modificazioni del bilancio 1981, disponibile.